

Come pagare gli stranieri richiedenti asilo

E' sanzionabile il datore di lavoro che corrisponda ai lavoratori richiedenti asilo la retribuzione in contanti, atteso che gli Istituti bancari, alla luce delle indicazioni fornite loro dall'ABI, potranno procedere all'apertura di conto correnti intestati ai cittadini extracomunitari in base al permesso di soggiorno provvisorio e al codice fiscale (ancorché solo numerico) agli stessi rilasciati. L'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) è intervenuto con la nota n.5293/19 per confermare la sanzionabilità in ipotesi di pagamento in contanti, anziché con mezzi tracciabili come prevede la norma. Nella circolare che l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) ha indirizzato il 19 aprile u.s. ai propri associati, vengono forniti chiarimenti in ordine agli obblighi di identificazione della clientela previsti in occasione dell'apertura di un conto di base da parte dei richiedenti asilo. In particolare tali obblighi, impongono l'identificazione della clientela attraverso il ricorso a documenti di identità o di altri documenti di riconoscimento ritenuti "equipollenti" ai sensi della normativa vigente (D.P.R. n. 445/00). In merito alla nuova formulazione dell'art. 4 del D.Lgs. n. 142/15, ad opera del c.d. "Decreto Sicurezza", in cui per espressa disposizione normativa solo il permesso di soggiorno costituisce documento di riconoscimento, l'ABI chiarisce che anche la ricevuta di verbalizzazione della domanda, è un documento munito di fotografia del titolare e, pertanto, appare idoneo a consentire l'identificazione personale del richiedente, ai fini dell'apertura di un rapporto continuativo comprensivo dei servizi bancari di base. Tale conclusione è in linea con quanto rappresentato dal Ministero dell'interno, all'esito di una richiesta formulata dal Ministero del lavoro su istanza dell'Inl. In particolare il Ministero dell'interno ha confermato che il modello C3 rilasciato da tutte le Questure, in esito alla presentazione della richiesta di protezione internazionale e definito, permesso di soggiorno provvisorio, reca la fotografia del richiedente asilo e, quindi, presenta astrattamente le caratteristiche del documento di riconoscimento. Quindi, nelle more degli ulteriori approfondimenti richiesti dal Ministero dell'Interno, può ritenersi applicabile la sanzionabilità del datore di lavoro che abbia corrisposto ai lavoratori richiedenti asilo la retribuzione in contanti. Info dai Consulenti del lavoro.